ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 88-ter

Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 31 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-88-ter-disposizioni-transitorie-in-materia-di-inappellabilita-delle-sentenze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it